

## Il «passaggio». Per singoli e associazioni **Possibili più strade per cambiare organizzazione**

Angelo Busani

L'introduzione della possibilità di esercitare la libera professione in forma societaria mette a disposizione di chi inizia l'attività un assetto organizzativo ulteriore rispetto ai "vecchi" schemi dello studio individuale e dello studio associato. Inoltre, le nuove società tra professionisti rappresentano un'opportunità da vagliare per tutti coloro che già esercitano la libera professione, per verificare l'interesse a proseguire l'attività inquadrandola nella nuova struttura organizzativa della Stp. I professionisti devono quindi affrontare il problema e valutare le possibili strade per fare evolvere in forma societaria l'attività professionale che già esercitano in forma individuale o in forma di studio associato.

Si può pensare, innanzitutto, all'ipotesi della cessione dello studio professionale. Si tratta di un'operazione perfettamente praticabile sia civilisticamente (si vedano le sentenze della Cassazione 370/74 e 2860/2010), sia fiscalmente (l'agenzia delle Entrate ha affrontato la questione in alcune risoluzioni, 108/E/2002, 30/E/2006, 177/E/2009 e 255/E/2009, e circolari, 11/E/2007 e 8/E/2009). L'operazione però non sempre è praticabile in concreto, poiché presuppone il pagamento di un prezzo d'acquisto da parte del cessionario.

Per passare da studio associato a società si può poi pensare a una operazione di «trasformazione». A questo riguardo, nessun problema dovrebbe sorgere se si inquadrasse l'operazione come «trasformazione omogenea», cioè l'operazione che ha, sia come punto di partenza, sia come punto di arrivo, un'entità societaria. Per realizzarla è però necessario che lo studio associato sia equiparato a una società semplice: sul fatto che sia possibile non dovrebbero esserci più dubbi (si veda ad esempio la sentenza della Cassazione 16500/2004).

Più in salita appare la strada della qualificazione del "passaggio" da studio associato a Stp come «trasformazione eterogenea progressiva», cioè l'operazione che conduce un ente non societario ad assumere la veste di società di capitali. Questo perché l'articolo 2500-octies del Codice civile, che regola la trasformazione eterogenea in società di capitali, prevede come possibile punto di partenza solo «i consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni»: in questo perimetro (sempre che si tratti di una elencazione esaustiva), le associazioni professionali non sembrano essere comprese.

Un'alternativa alla trasformazione può essere poi quella del conferimento dello studio individuale o dello studio associato in una Stp (già costituita o di nuova costituzione). In questo modo, il professionista singolo o i soci dello studio associato diventano soci della Stp conferitaria. Questa operazione ha avuto anche un avallo fiscale: con la circolare 8/E/2009 (risposta 1.3) e la risoluzione 177/E/2009, l'agenzia delle Entrate ha dettato le condizioni in presenza delle quali non si formano plusvalenze fiscalmente rilevanti.

Si entra così nel campo minato della qualificazione degli studi professionali come «aziende» e della loro clientela in termini di «avviamento». Si tratta di concetti che l'impostazione tradizionale di questa materia considera inapplicabili alla libera professione perché antitetici al principio per il quale nello studio professionale l'organizzazione, se esiste, ha una natura assolutamente ancillare rispetto all'elaborazione intellettuale del professionista.

Ma il sistema si sta muovendo in un senso diverso da quello tracciato dall'opinione tradizionale. La Cassazione, con la sentenza 11896 del 2002, ha chiarito, ad esempio, che gli studi professionali «possono anche essere organizzati sotto forma di azienda professionale tutte le volte in cui, al profilo personale dell'attività svolta, si affianchino un'organizzazione di mezzi e strutture». Mentre già nella sentenza 5848 del 1979, la Corte ha affermato che «è giuridicamente configurabile la cessione di uno

studio professionale insieme con il suo avviamento». Con il beneplacito, infine, della sentenza 10178 del 2007, in cui la Cassazione ha sottolineato che «anche gli studi professionali possono essere organizzati in forma di azienda, ogni qualvolta al profilo personale dell'attività svolta si affianchino un'organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti e un'ampiezza dei locali adibiti all'attività tali che il fattore organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati sovrastino l'attività professionale del titolare, o quanto meno si pongano, rispetto a essa, come entità giuridica dotata di una propria rilevanza strutturale e funzionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## **LE ALTERNATIVE**

### **La cessione**

Lo studio professionale può essere ceduto alla Stp. È però necessario che la Stp paghi il prezzo d'acquisto

### **La trasformazione**

La seconda via che i professionisti possono prendere in considerazione è quella della trasformazione dello studio in una Stp. Sembra praticabile la strada della trasformazione omogenea, mentre meno probabile sembra quella della trasformazione eterogenea progressiva

### **Il conferimento**

Un'altra possibilità è quella di conferire lo studio in una Stp: i professionisti diventano così soci della Stp conferitaria